

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZE DEL 22 APRILE E 15 MAGGIO 1976

Oggetto: Legge regionale "Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche".

Seduta del 22 aprile 1976

Presiede: Prof. Luigi Tarricone

Vice Presidenti: dott. Raffaele Augelli e Sig. Pasquale Panico

Segretari i Sigg.: dott. Salvatore Fitto e Prof. Rocco Galatone

Consiglieri presenti: Andretta avv. Aurelio, Aprile ins. Brizio Leonardo, Augelli dott. Raffaele, Baldassarre dott. Gaetano, Blandolino prof. Antonio, Borgia dott. Carlo, Bortone avv. Giorgio, Calvario avv. Pasquale, Ciuffreda avv. Pasquale, Clemente Sig. Tommaso, Colamonaco Sig.ra Maria, Colasanto dott. Giuseppe, Colonna cav. uff. Giuseppe, Conte ins. Giuseppe, D'Alena avv. Fedele, D'Andrea geom. Nicola, Dilonardo prof. Giovanni, Fantasia prof. Matteo, Fiore dott. Alessandro, Fitto dott. Salvatore, Galatone prof. Rocco, Giampaolo ins. Filippo, Leucci sig. Giovanni, Liuzzi dott. Francesco, Margiotta avv. Giovanni, Monfredi dott. Angelo, Morea prof. Leonardo, Palma avv. Vincenzo, Panico Sig. Pasquale, Papa sig. Giuseppe, Papapietro sig. Giovanni, Piccigallo ins. Benito, Principalli Sig. Giacomo, Quarta dott. Nicola, Raimondo sig. Cosimo, Rizzo prof. Marcello, Romano avv. Domenico, Romeo on. Antonio, Rotolo avv. Nicola, Somma Sig. Antonio, Sorice avv. Vincenzo, Tarricone prof. Luigi, Tatarolla dott. Giuseppe, Trisorio Liuzzi avv. Gennaro, Ventura sig. Antonio, Zingrillo dott. Giuseppe.

Consiglieri assenti : Cassano on. Michele, Ciocia dott. Graziano,
Piacquadro avv. Antonio, Sasso on. prof. Ciuseppe.

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'esame del disegno di legge "Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche".

Dà la parola al relatore avv. Pasquale Ciuffreda, Presidente della V Commissione Consiliare Permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Il Presidente, terminata l'approvazione dell'art. 7 rinvia il prosieguo dell'esame dell'articolato ad altra seduta.

IN PROSIEGUO

Seduta del 15 maggio 1976

Presiede: Prof. Luigi Tarricone

Vice Presidenti: dott. Raffaele Augelli - Sig. Pasquale Panico

Segretari i Sigg.: dott. Salvatore Fitto - Prof. Rocco Galatone

Consiglieri presenti : Andretta avv. Aurelio, Aprile ins. Erixio Leonardo, Augelli dott. Raffaele, Blandolino prof. Antonio, Borgia dott. Carlo, Bortone avv. Giorgio,

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SICILIA

Calvario avv. Pasquale, Iocia dott. Craziano
Ciuffreda avv. Pasquale, Clemente sig. Tommaso,
Colamonaco sig.ra Maria, Colonna cav. Uff. Giuseppe,
Conte ins. Giuseppe, Fantasia prof. Matteo,
Fiore dott. Alessandro, Fitto dott. Salvatore,
Galatone prof. Rocco, Giampaolo ins. Filippo,
Leucci sig. Giovanni, Liuzzi dott. Francesco,
Margiotta avv. Giovanni, Monfredi dott. Angelo,
Mores prof. Leonardo, Panico sig. Pasquale,
Papa sig. Giuseppe, Papapietro sig. Giovanni,
Piccigallo ins. Benito, Quarta dott. Nicola,
Raimondo sig. Cosimo, Rizzo Prof. Marcello, Romano avv. Domenico,
Latanza sig. Cosimo, Rotolo avv. Nicola,
Sasso on. prof. Giuseppe, Somma sig. Antonio,
Sorice avv. Vincenzo, Tarricone prof. Luigi,
Trisorio Liuzzi avv. Gennaro, Ventura sig. Antonio,
Zingrillo dott. Giuseppe.

Consiglieri assenti:

Baldassarre dott. Gaetano, Cassano on. Michele,
Colasanto dott. Giuseppe, D'Alena avv. Fedele,
D'Andrea geom. Nicola, Dilonardo prof. Giovanni,
Palma avv. Vincenzo, Piacquadio avv. Antonio,
Principalli sig. Giacomo, Tatarella dott. Giuseppe.

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere al prosieguo dell'approvazione dell'articolato della legge "Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche", a partire dall'art. 8.

- Omissis -

Esaurita la votazione dei singoli articoli, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alza ta di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche", nel testo allegato alla pre sente delibera e di essa facente parte integrante.

Il consigliere Sorice chiede che la legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ven ga dichiarata urgente.

Posta ai voti la proposta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Fitto-Galatone

Legge regionale "Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Le norme della presente legge si applicano ai progetti di opere pubbliche di competenza dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e loro consorzi, la cui spesa sia a totale loro carico o per le quali vi sia un intervento finanziario regionale, nonché per le opere di cui all'art. 17 del D.L. 18/8/1975, n. 376, convertito nella legge 16/10/1975, n. 492.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 2

Sui progetti non è richiesto alcun parere né l'ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi Organi.

I progetti medesimi devono essere tuttavia corredati del parere favorevole dell'Ufficio tecnico dell'Ente e, nel caso di opere igienico-sanitarie, anche del parere dell'Ufficio sanitario.

Le deliberazioni dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e loro consorzi, relative all'approvazione dei progetti di opere pubbliche, sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.

In mancanza di un proprio Ufficio tecnico o nel caso in cui il progetto, per natura e importanza dell'opera, non rientri nelle competenze professionali del dirigente l'Ufficio tecnico, gli Enti interessati si avvarranno dell'Ufficio del Ge

nio Civile competente per territorio, il quale esprime il proprio parere senza limiti di importo, entro trenta giorni dalla richiesta.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il parere si considera favorevole.

I progetti concernenti lavori soggetti alla particolare normativa in materia di edilizia antisismica e di consolidamento e trasferimento di abitati dovranno essere preventivamente sottoposti al competente Ufficio del Genio Civile, per il prescritto visto di autorizzazione, da richiarsi espressamente nella delibera di approvazione.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 3

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui ai precedenti articoli equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse e dei relativi lavori, ove tali effetti non siano già previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché le attribuzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e delle retrocessioni.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 5

I Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Province, delle Comunità montane e loro consorzi, per le opere di loro competenza, anche se assistite dal concorso finanziario della Regione, sono delegati ad esercitare le funzioni ammini-

strative regionali relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi nonché alla occupazione temporanea d'urgenza degli immobili predetti, sempre che sia stata già dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera o essa discenda da leggi o dall'approvazione dei relativi progetti.

Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22/10/1971, n. 865 provvede direttamente l'Ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I Sindaci dei Comuni sono altresì delegati ad emettere i decreti di accesso e di occupazione temporanea e di urgenza:

- delle aree incluse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare regolarmente adottati ed approvati ai sensi della legge 18 aprile 1963 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;
- delle aree individuate e deliberate ai sensi degli artt. 26 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per l'attuazione dei programmi di edilizia economica e popolare;
- delle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi adottati e approvati ai sensi dell'art. 27 della legge 22/10/1971 n. 865.

Nell'espletamento delle funzioni amministrative suddette i Sindaci, i Presidenti delle Province e delle Comunità montane, qualora lo ritengano necessario, possono avvalersi del parere e della consulenza degli Uffici tecnici e dell'Ufficio legale della Regione.

(Approvato con votazione spalese all'unanimità).

Art. 6

Il provvedimento regionale di concessione formale del finanziamento è emesso sulla base della sola deliberazione di approvazione del progetto, corredata di copia del progetto approvato.

Qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a finanziamento, l'Ente interessato dovrà indicare con quali mezzi intende far fronte alla maggiore spesa.

Con il provvedimento regionale di concessione formale del finanziamento viene assunto l'impegno di spesa a carico della Regione.

L'art. 9, il secondo comma dell'art. 10 e l'art. 12 della Legge regionale 21/1/74 n. 2 non si applicano per le opere previste nella presente legge.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 7

I contributi in capitale sono accreditati per l'intero ammontare a favore degli Enti interessati e depositati su appositi conti correnti intestati agli Enti stessi presso la tesoreria della Regione Puglia. Gli Enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi. L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito provvede al pagamento su ordini emessi dall'Ente competente.

I contributi in annualità sono erogati direttamente agli Enti interessati a decorrere dall'impegno di spesa della prima annualità da assumersi sulla base del progetto approvato, quando gli Enti stessi facciano fronte alla spesa con mezzi propri, ovvero agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 8

Gli appalti delle opere di cui alla presente legge possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo approvazione da parte del Presidente della Giunta, nel caso di offerta in aumento e di opera ammessa a finanziamento regionale.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Calvario).

Art. 9

I verbali di accordo sui nuovi prezzi, le perizie suppletive, di variante e tutti gli atti inerenti alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, fatta eccezione per la revisione dei prezzi, approvati con deliberazione degli Enti interessati, non sono sottoposti a preventivi pareri di organi consultivi, nè ad approvazioni da parte della Regio-

ne o dei suoi Organi.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Agli effetti del presente articolo le eventuali maggiori spese devono essere contenute nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera con la eventuale utilizzazione delle somme destinate per imprevidi e di economie in ribasso d'asta, sempre che i diversi o maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 10

Ai pagamenti da effettuare in corso d'opera si provvederà direttamente a favore degli interessati su ordini emessi dall'Ente competente e approvati dalla direzione dei lavori, con esclusione di ogni controllo, parere o approvazione da parte della Regione o dei suoi Organi.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del consigliere Calvario).

Art. 11

Gli Enti beneficiari dei contributi regionali comunicano al Presidente della Giunta lo stato dei lavori appaltati ed i pagamenti effettuati entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e inviano la contabilità finale dei lavori entro i termini fissati dai contratti di appalto.

E' fatto obbligo agli Enti interessati di presentare al Presidente della Giunta regionale apposito rendiconto finale per ogni lavoro eseguito. Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate o dei finanziamenti concessi e dovrà essere corredato dalla relativa documentazione di spesa.

Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei collaudatori e, sentita la Giunta, approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, nonchè, sul-

la base dei rendiconti di cui al secondo comma del presente articolo, accerta la spesa definitiva facente carico alla Regione o ammissibile a contributo regionale.

Non potranno essere ammesse a contributo regionale le spese eccedenti quelle indicate nell'ultimo comma del precedente art. 9 o comunque i maggiori costi derivanti da ritardi ingiustificati nell'esecuzione delle opere o da inadempienze dell'Ente o del direttore dei lavori.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 12

Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 50 milioni potrà prescindersi dal formale atto di collaudo e sarà emesso un certificato dal direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Detto limite di spesa si intende riferito al costo dei lavori risultante dallo stato finale.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 13

Le promesse di contributo regionali riguardanti opere di cui alla presente legge sono revocate qualora gli Enti interessati non provvedano ad inoltrare alla Regione gli atti indicati nel primo comma dell'art. 6 della presente legge, entro i termini fissati dalla comunicazione di concessione dei contributi, se non prorogati per motivate ragioni.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 14

Le somme che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle norme contenute nel precedente art. 13 potranno essere destinate, con provvedimento della Giunta, sentita la Commissione competente, per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 3/9/74 n. 34 o per la concessione di contributi integrativi a favore di Enti con bilancio deficitario per la realizzazione di opere già am-

messe a finanziamento rateale con i fondi degli esercizi finanziari 1972 e 1973, con priorità per le opere igiene co-sanitarie.

L'entità di tali contributi integrativi dovrà essere determinata in modo che l'intervento regionale non superi la misura prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21/1/74 n. 2.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 15

L'Assessore ai LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 16

Per quanto non previsto nella normativa di cui ai precedenti articoli, si osservano le vigenti disposizioni regionali e statali.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 17

E' istituito l'albo regionale dei collaudatori ai quali affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche regionali o comunque finanziate dalla Regione.

Possono chiedere l'iscrizione all'albo: ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti dipendenti da uffici pubblici e statali e di Enti territoriali, sia in attività di servizio che a riposo e liberi professionisti provvisti degli stessi titoli.

In caso di opere di particolare importanza o quando speciali circostanze lo consiglino, il collaudo può essere affidato, anche in corso d'opera, ad una commissione composta di membri tecnici e amministrativi, questi ultimi in attività di servizio presso la Amministrazione regionale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Ai geometri e periti possono essere affidati solo col
laudi di lavori compatibili con il loro titolo professiona
le.

L'albo è approvato e aggiornato con provvedimento del
la Giunta sentita la competente Commissione.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto-Galatone